



Servizio: Commercio

Sede: Viale della Pace, 8

38086 Pinzolo (TN)

tel. 0465 509114 fax 0465 502128

www.comune.pinzolo.tn.it

commercio@comune.pinzolo.tn.it

Edizione 2010

norme e disposizioni in materia di pubblici esercizi e commercio al dettaglio.





PUBBLICI ESERCIZI

PERIODI DI APERTURA: entro il termine del 31 dicembre, il titolare dell'esercizio ha la **facoltà** di scegliere il periodo o i periodi dell'anno (non inferiori ciascuno a sessanta giorni) nei quali intende esercitare l'attività per l'anno successivo e comunicarli al Comune con apposita nota scritta. E' inteso che per l'anno **2010**, tale nota **dovrà essere presentata** solo nel caso di eventuali variazioni del periodo o dei periodi precedentemente comunicati. Copia della comunicazione deve essere conservata presso l'esercizio anche ai fini di eventuali controlli. (il modello di comunicazione è scaricabile dal sito www.comune.pinzolo.tn.it nel percorso *comune – ufficio commercio*).

CHIUSURE TEMPORANEE: l'esercente che intenda chiudere temporaneamente l'esercizio, durante i periodi di apertura comunicati nei termini di cui sopra, deve comportarsi nei modi seguenti:

- se intende chiudere per periodi **non superiori ai 30 giorni** consecutivi è sufficiente che ne dia comunicazione preventiva al Comune. Tale comunicazione non può avere carattere ricorrente;
- se intende chiudere per periodi **superiori ai 30 giorni** consecutivi deve presentare, almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di chiusura (salvo cause non imputabili all'esercente), apposita domanda al Comune. Se il Comune non si pronuncia entro 10 giorni, la domanda s'intende accolta (silenzio-assenso).

RIPOSO SETTIMANALE: consiste in una giornata di chiusura dell'esercizio, alla quale può aggiungersi una ulteriore mezza giornata immediatamente antecedente o successiva. L'obbligo di osservare il riposo settimanale è **una libera decisione** dell'esercente. Il turno di riposo settimanale non può coincidere, salvo eventuali deroghe, con quella dei due esercizi della stessa tipologia più vicini. L'esercente che intende avvalersi del riposo, anche occasionalmente, deve pubblicizzarlo con appositi cartelli all'esterno dell'esercizio.

ORARI PER GLI ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO: gli orari di attività sono determinati, in relazione alle differenti tipologie, nel modo indicato nella seguente tabella:

TIPOLOGIE DI ESERCIZIO	ORARIO DI APERTURA l'apertura non può avvenire <u>prima</u> dell'orario indicato)	ORARIO DI CHIUSURA la chiusura non può avvenire <u>oltre</u> l'orario indicato	NUMERO DI ORE MINIME numero di ore che l'esercente deve comunque garantire nell'ambito delle fasce indicate
Esercizi di somministrazione di pasti: ristoranti pasti veloci pizzerie	ore 7.00	ore 3.00	6 ore giornaliere per i pasti tradizionali e pizzerie (frazionabili anche in due periodi) ♦ 2 ore giornaliere per i pasti veloci (frazionabili anche in due periodi)
Esercizi di somministrazione di bevande (bar, caffè, ecc.)	ore 6.00	ore 2.00	6 ore giornaliere (frazionabili anche in due periodi)
Esercizi di somministrazione congiunta alla prevalente attività di svago (sale gioco, sale da ballo, ecc.)	ore 8.00	ore 4.00	Non ci sono minimi da garantire: l'attività di somministrazione può però essere effettuata <u>solo congiuntamente</u> all'attività prevalente di spettacolo e trattenimento.



Nel **rispetto** delle fasce orarie individuate nella tabella precedente, l'esercente ha la facoltà, per ogni periodo di apertura giornaliera, di **anticipare l'apertura di un'ora e posticipare la chiusura fino ad un massimo di due ore** rispetto all'orario prescelto, senza bisogno di darne comunicazione alcuna. L'esercente ha la facoltà di scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e differenziato in relazione ad ogni stagione turistica, o comunque a periodi di almeno 30 giorni. Eventuali variazioni dell'orario adottato devono essere comunicate al Comune in duplice copia, una delle quali deve essere conservata nell'esercizio unitamente all'autorizzazione.

Si ricorda che l'accesso al pubblico è consentito fino all'ora prevista per la chiusura. **Lo sgombero del locale deve essere effettuato entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura**, durante il quale non è consentito somministrare. Per i soli esercizi di somministrazione di pasti, lo sgombero deve essere **effettuato entro un'ora** successiva all'orario di chiusura, termine entro il quale gli esercenti potranno completare la somministrazione dei pasti già iniziati.

NEL PERIODO NATALIZIO

Gli esercenti possono prorarre l'orario di apertura fino **alle ore 2.30** dal giorno **22 dicembre al giorno 7 gennaio** e fino **alle ore 5.00** la notte dell'ultimo giorno dell'anno.

SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI: Gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque ne faccia domanda e ne corrisponda il prezzo. Possono però in aggiunta ai casi previsti dagli articoli 689 e 691 c.p., rifiutare la somministrazione a quei clienti **che palesemente disturbano la quiete e l'ordine dell'esercizio.**

Sono bevande alcoliche quelle che contengono alcol con gradazione superiore a 1,2 gradi e sono bevande superalcoliche quelle con gradazione superiore al 21% di alcol in volume.

Con la Legge 2 ottobre 2007, n. 160, è stato introdotto l'obbligo per i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, **di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte** e di assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, **una rilevazione del tasso alcolemico.**

Tale obbligo si aggiunge a quello già previsto di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali le **apposite tabelle illustrative degli effetti dell'abuso di alcol**, che riproducano:

[la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;](#)

[le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico legale \(0,5 grammi per litro\);](#)

i cui modelli (sopra scaricabili) sono stati approvati dal Ministero della salute con Decreto 30 luglio 2008.

L'inosservanza di tali disposizioni comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

Le norme in questione sono rivolte a prevenire gli incidenti stradali causati dall'ubriachezza, e sono altresì applicabili anche nella provincia di Trento.





DIVIETO DI FUMO: dal 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di “Tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico”. Il divieto di fumare riguarda quindi bar, ristoranti, alberghi, affittacamere, B&B, rifugi, agritur, negozi, sale giochi e comunque tutti i locali chiusi aperti a utenti o al pubblico. L'esercente può tuttavia predisporre degli spazi, circoscritti e che non superino il 50% della superficie dell'esercizio, adeguatamente attrezzati e compartimentati, aperti anche ai fumatori. Il divieto di fumo non si applica negli spazi all'aperto privi di copertura o di barriere laterali tali da pregiudicare la circolazione dell'aria. Il divieto va pubblicizzato mediante appositi cartelli adeguatamente visibili con la scritta “VIETATO FUMARE”.

DENUNCIE DEGLI OSPITI: le schedine di notificazione degli ospiti, vanno presentate nei termini previsti dalla Legge, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza in questo caso il Sindaco.

PIANO DI AUTOCONTROLLO D'IGIENE ogni azienda soggetta alla normativa HACCP deve assicurare che i propri addetti abbiano ricevuto un addestramento ed una formazione in materia igienico-alimentare, in relazione al tipo di attività svolta.

LICENZA U.T.F. ora “UFFICIO DELLE DOGANE” permane l'obbligo di munirsi della licenza U.T.F. ora “Ufficio delle Dogane” per chiunque esercita l'attività di somministrazione e/o vendita di prodotti alcolici o di adeguarla nella titolarità nel caso di modifica della ragione sociale o di subingresso. (modulistica presso l'ufficio commercio)

COMMERCIO AL DETTAGLIO

ORARI DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA - il periodo turistico è così definito:

INVERNALE	ESTIVO
dal 1° dicembre, o l'eventuale data anticipata corrispondente alla data di apertura ufficiale degli impianti di risalita, al 30 aprile dell'anno civile successivo	dal 01 giugno al 30 settembre

In detti periodi gli esercenti determinano liberamente gli orari giornalieri di apertura e di chiusura entro la fascia oraria **dalle ore 06.00 alle ore 22.30** senza limiti di monte ore giornaliero e possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza **giornata di chiusura infrasettimanale** stabilita dal comune il:

LUNEDÌ POMERIGGIO settore non alimentare	GIOVEDÌ POMERIGGIO settore alimentare
---	--

Nel restante periodo fuori stagione e cioè nei mesi di **maggio, ottobre e novembre (salvo l'apertura anticipata degli impianti)**, gli esercizi commerciali osservano la **mezza giornata** di chiusura anzidetta oltre a quella domenicale e festiva e possono rimanere aperti dalle ore 07.00 alle ore 20.00 senza superare comunque il limite delle undici ore giornaliere.



Deroghe con provvedimento del Sindaco n. 12961 dd. 21/12/2009 sono state individuate le **4 giornate domenicali o festive relative all'anno 2010** nelle quali si può derogare all'obbligo della chiusura, esse sono:

Per le zone di Pinzolo e S.A. di Mavignola 1 – 2 maggio, 31 ottobre e 1 novembre.	Per la zona di Madonna di Campiglio 31 ottobre – 1 - 14 - 21 novembre.
---	--

Possono liberamente rimanere sempre aperti tutto l'anno gli esercizi che trattano le seguenti tipologie di prodotti: esercizi di vendita interni ai campeggi - rivendite di generi di monopolio – gelaterie - rosticcerie e pasticcerie nonché gli esercizi che vendono in forma specializzata: bevande – mobili – libri - dischi, musicassette, videocassette - opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale - fiori, piante e articoli da giardinaggio

Sospensione dell'attività commerciale con D.P.G.P. 17.10.2008 n. 44-151/Leg è stato aggiunto all'art. 4 del Regolamento della L.P. 4/2000 il seguente comma 3 bis: **i titolari di esercizi commerciali al dettaglio sono tenuti a comunicare al comune, preventivamente e per iscritto, la data di inizio della sospensione dell'attività e ad indicare la durata della sospensione stessa qualora sia superiore a 60 giorni.**

VENDITE PRESENTATE AL PUBBLICO COME OCCASIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI

VENDITE PROMOZIONALI:

*Le vendite che utilizzano nella pubblicità il termine “**vendite promozionali**” possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno, previa **presentazione della comunicazione alla CCIAA e per conoscenza al comune, senza limiti e senza osservare alcun periodo.***

VENDITE DI LIQUIDAZIONE:

le vendite che utilizzano nella pubblicità il termine di “liquidazione” possono essere effettuate esclusivamente nei seguenti casi

- chiusura definitiva dell'attività commerciale
- cessione/affitto dell'azienda
- trasferimento in altri locali
- ristrutturazione dei locali che comportino la chiusura per almeno 15 giorni

possono avere una durata non superiore a 60 giorni e tra una vendita e l'altra (escluse le promozionali) devono decorrere almeno 30 giorni.

Va sempre presentata la comunicazione con allegata la documentazione indicata nell'apposita modulistica.

VENDITE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI:

Tutte le altre vendite pubblicizzate con qualsiasi termine come particolarmente favorevoli, possono essere effettuate durante tutto l'anno: ogni vendita può avere una durata non superiore a 60 giorni e tra una vendita e l'altra (escluse le promozionali) devono trascorrere almeno 30 giorni.

Anche in questo caso la comunicazione va presentata alla Camera di Commercio di TRENTO e per conoscenza al comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita stessa, utilizzando l'apposito fac-simile che contiene tutte le indicazioni necessarie per la compilazione.

I vari moduli sono reperibili sul sito del comune www.pinzolo.tn.it oppure www.commercio.provincia.tn.it



VENDITE SOTTOCOSTO (D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218) la vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata **solo tre volte nel corso dell'anno**; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

PUBBLICITÀ DEI PREZZI.

Tutte le merci esposte per la vendita al dettaglio, nelle vetrine, sui banchi ovunque collocate, devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo. L'orario stabilito o prescelto di apertura dell'esercizio deve essere esposto al pubblico mediante un cartello ben visibile.

VARIE

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI.

L'imposta di pubblicità per l'anno 2010, va versata entro la **scadenza del 31 gennaio 2010** nella consistenza prevista dalla legge 28.12.2001, n. 448 e s.m. La tariffa per la pubblicità ordinaria (salvo variazioni dalla prossima legge finanziaria) è di € 11,36 al mq. mentre per le insegne luminose e/o illuminate è di € 22,72 al mq. Per maggiori informazioni sono a disposizione l'Ufficio comunale tributi e l'Ufficio distaccato di Madonna di Campiglio.

Il pagamento del COSAP permanente dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2010 mediante l'apposito c.c.p. n. 15320385 intestato a COMUNE DI PINZOLO SERVIZIO DI TESORERIA, o direttamente al Tesoriere presso la UNICREDIT BANCA filiale di Pinzolo o di M. di Campiglio.

LA RIFORMA DELLA MATERIA IGIENICO SANITARIA

I procedimenti di rilascio di autorizzazioni sanitarie sono stati profondamente modificati dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, del cosiddetto "pacchetto d'igiene" il quale comprende 4 nuovi Regolamenti Comunitari in materia d'igiene. **La novità più rilevante è costituita dalla cessazione del rilascio delle autorizzazioni sanitarie da parte del Comune, e la relativa sostituzione con la procedura di "registrazione".**

REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI

Il regolamento comunitario istituisce l'obbligo per le imprese che producono, trasformano, manipolano o distribuiscono prodotti alimentari di notificare all'Autorità competente l'inizio, la modifica e la cessazione dell'attività. La denuncia di Inizio attività va presentata **direttamente** al Distretto Sanitario Giudicarie e Rendena – settore Igiene pubblica dell'APSS di Tione di Trento in Via Presanella Tel. 0465 331411 fax 0465 331410

La nuova procedura non rende più obbligatoria l'ispezione preventiva da parte dell'organo di vigilanza, ma lascia all'imprenditore la facoltà di decidere quando avviare l'attività fatto salvo l'obbligo di possedere tutti i requisiti minimi oggettivi, soggettivi, procedurali, strutturali e di formazione, volti a garantire la sicurezza igienica dei prodotti.



Tale procedura si avvale della D.I.A. (Denuncia di inizio attività). In termini concreti il titolare dell'azienda nella quale vengono trattati prodotti alimentari, invia al Distretto Sanitario competente e per conoscenza al comune, la notifica relativa all'attività soggetta a registrazione (apertura, variazioni, subingressi, cessazioni ecc.)

Al comune, come sopra detto, non spetta più il compito di richiedere il parere sanitario per il rilascio dell'autorizzazione.

DIA SEMPLICE da utilizzare per la notifica di attività di vendita al dettaglio in sede fissa di alimenti e bevande senza attività di produzione o confezionamento. Dopo la presentazione della DIA semplice l'impresa può dare inizio immediatamente all'attività

DIA DIFFERITA da utilizzare per l'inizio delle seguenti tipologie di attività: Stabilimento o laboratorio di produzione/trasformazione/confezionamento - Laboratorio artigianale annesso a negozio di vendita - Ristorazione pubblica - Ristorazione collettiva assistenziale - Distribuzione all'ingrosso - Supermercati o ipermercati con annessi laboratori.

Le imprese alimentari che svolgono queste attività possono essere soggette a controllo dei requisiti igienico sanitari da parte dell'Azienda Sanitaria entro 45 giorni dalla data di presentazione della DIA. L'impresa alimentare può comunque dare inizio immediatamente all'attività dopo la presentazione della DIA stessa.

DIA MODIFICA - CHIUSURA ATTIVITÀ si effettua per: subingresso, variazione della denominazione/ragione sociale, variazione sede legale - variazione integrazione dell'attività di impresa che non comporta modifiche sostanziali del ciclo produttivo - variazioni strutturali dei locali senza ampliamento e modifiche sostanziali dei locali - chiusura dell'attività di impresa.

Modulistica DIA su: <http://www.apss.tn.it/public/ddw.aspx?n=48635>

Modulistica commercio: http://www.commercio.provincia.tn.it/polizia/Sito_commercio/Sett_commercio.htm

Modulistica polizia amministrativa: <http://www.commercio.provincia.tn.it/polizia/>

Pinzolo, 21 dicembre 2009

BS/bs